



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. **0045718 - 19/03/2014** - USCITA

Al Comune di Robbiate
Ufficio Commercio
Piazza della Repubblica, 2
23899 Robbiate (LC)
c.a. Mascia Maggi
commercio@comune.robbiate.lc.it
comune.robbiate.lc@halleypec.it

Oggetto: Cessazione dell'attività di vendita - Quesito

Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale codesto Comune chiede un parere in merito alla procedura da seguire a seguito di cessazione dell'attività di vendita.

Fa presente, nello specifico, che è stata elevata una contravvenzione nei riguardi di un soggetto titolare di un esercizio di vicinato, il quale ha comunicato tardivamente la cessazione dell'attività commerciale: la comunicazione di cessazione è stata infatti presentata il 14-5-2013 ma con decorrenza anticipata al 30-4-2013.

E' stato pertanto redatto verbale per violazione dell'articolo 22, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in relazione all'articolo 26, comma 5 del medesimo decreto.

Chiede quindi se, anche con riferimento a quanto precisato nella nota ministeriale n. 530791 del 22 settembre 1999, la cessazione dell'attività sia da sottoporre sempre alla preventiva comunicazione al Comune.

Al riguardo la scrivente Direzione precisa quanto segue.

L'articolo 22, comma 3 del citato decreto legislativo n. 114 del 1998 dispone che: *"Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000"*.

L'articolo 26, comma 5 prevede che: *"E' soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività relativa agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9. Nel caso di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7"*.

Il comma 1, del citato articolo 7, peraltro abrogato dal comma 3 dell'articolo 65 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., prevedeva che: *"L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie (...) di un esercizio di vicinato sono*



soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi i trenta giorni dal ricevimento della comunicazione”.

Con nota n. 530791 del 22-9-1999, la scrivente Direzione aveva a suo tempo precisato che il riferimento, nell'articolo 26, comma 5 del decreto legislativo n. 114 del 1998, all'articolo 7, comma 1, potesse ritenersi applicabile unicamente alla comunicazione al Comune senza necessità dell'attesa dei trenta giorni e che tale interpretazione doveva intendersi estensibile anche alla fattispecie della comunicazione della cessazione dell'attività, con la conseguenza che al soggetto tenuto a comunicare la cessazione dell'attività era riconosciuta la facoltà di cessare immediatamente al fine di poter rendere eventualmente possibile l'avvio dell'attività da parte del soggetto subentrante.

Va evidenziato, però, che il comma 3, dell'articolo 65 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. ha disposto l'abrogazione del citato articolo 7 del decreto legislativo n. 114 del 1998, con la conseguente eliminazione di ogni riferimento temporale in base al quale comunicare la cessazione dell'attività.

Da ciò deriva che, ai sensi del vigente articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 114 del 1998, il soggetto che intende cessare non è più tenuto a darne comunicazione preventiva.

Resta ferma, però, la necessità dell'invio della comunicazione di cessazione dell'attività prevista dal citato articolo 26, comma 5 del decreto legislativo n. 114 del 1998.

In ogni caso, però, ai fini della tempistica, si ritiene di indicare la necessità di rispettare il medesimo termine previsto per l'inoltro delle comunicazioni al Registro Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo presso le CCIAA competenti per territorio.

Ci si riferisce, nello specifico, al termine prescritto nel caso di cessazione dell'attività, dell'esercizio commerciale, che va comunicata al REA entro il termine di 30 giorni dalla data in cui avviene, ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 9-3-1982, nonché nel caso di cessazione dell'impresa da comunicare al Registro Imprese nel termine sempre di trenta giorni, secondo quanto disposto dall'art. 2196 Codice civile, ove trattasi di impresa individuale. L'art. 2495 del Codice civile, nel caso di società di capitali e l'art. 2312 per le società di persone, pur disponendo l'obbligo di procedere a cancellazione, non prevedono un termine di adempimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)